

SUCCESSIONI

Avvertenza

La presente circolare ha lo scopo di fornire informazioni il più dettagliate possibile in merito ai criteri di ripartizione e di devoluzione dei cespiti di pertinenza di una persona al momento della sua morte, nonché di portare a conoscenza degli interessati le incombenze che gravano sugli eredi, legittimi o testamentari che siano.

Dal mese di gennaio 2019 la dichiarazione di successione va compilata e inviata **entro un anno dalla morte del *de cuius*** al sito internet dell’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline). La presentazione telematica vale anche come domanda di voltura catastale e non sarà più necessario rivolgersi agli Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia per perfezionare la pratica, anche se sarà ancora possibile effettuare la voltura mediante richiesta cartacea.

Inoltre, il calcolo delle imposte in autoliquidazione è automatico e si dovrà versare il dovuto direttamente con addebito in conto corrente.

La novità più importante è che non è più obbligatorio presentare la dichiarazione di successione quando l’eredità lasciata dal defunto al coniuge e ai parenti in linea retta non supera il valore complessivo di euro 100.000 e non comprende cespiti immobiliari.

TIPOLOGIE

Successione Legittima (quando non c’è testamento e/o quando il testamento dispone solo di una parte dei beni).

Si apre a favore di:

- figli legittimi, naturali o adottivi;
- coniuge, anche se separato consensualmente senza addebito di colpa*;
- ascendenti, fratelli e sorelle (ma solo se il defunto non lascia figli);
- altri parenti fino al sesto grado.

* Il coniuge separato con addebito di colpa e il divorziato perdono ogni diritto ereditario, sempre che non percepiscano un assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale.

N.B.: le quote che verranno attribuite in base alla legge sono molto varie e vanno analizzate caso per caso.

A tale proposito si suggerisce di prendere visione degli articoli dal 565 al 585 del Codice Civile, che si possono consultare liberamente anche via internet.

Successione Testamentaria

Ciascuno può disporre dei propri beni in tutto o in parte mediante testamento olografo (*scritto a mano per intero dal testatore e contenente luogo, data e firma*) ovvero mediante testamento pubblico o segreto depositato presso un Notaio.

Per essere esecutivo il testamento dovrà essere pubblicato e registrato a cura del Notaio. Il testatore potrà disporre di tutto o di parte dei propri beni, ma **dovrà rispettare sempre** (ad evitare litigi futuri) la quota che la legge riserva ai legittimari, quota così stabilita:

- Coniuge (anche se separato)	(in mancanza di figli, genitori e ascendenti)	1/2 del patrimonio
- Figlio	(in mancanza del coniuge)	1/2 del patrimonio
- Due o più figli	(in mancanza del coniuge)	2/3 del patrimonio
- Genitori o ascendenti	(in mancanza di figli e coniuge)	1/3 del patrimonio

- Coniuge e un figlio	2/3 del patrimonio
- Coniuge e più figli	3/4 del patrimonio
- Coniuge e ascendenti	3/4 del patrimonio

Nulla vieta che si possa fare acquiescenza alle disposizioni testamentarie anche se, per ipotesi, dovessero risultare lese le quote come sopra spettanti.

L'acquiescenza potrà avvenire o no impugnando il testamento ovvero – meglio – intervenendo per aderirvi in sede di pubblicazione del testamento stesso.

Attenzione

La lesione della quota di legittima deve essere fatta valere in sede di Tribunale da chi si ritiene danneggiato.

L'eventuale **rinuncia all'eredità** deve essere effettuata mediante atto reso presso Notaio o Cancelleria del Tribunale e deve riguardare tutti i beni caduti in successione. Si tenga presente che, in base al grado di parentela del rinunziante, la rinuncia all'eredità può dar luogo al subentro di altri eredi per rappresentazione (discendenti dei figli del defunto ovvero figli di fratelli o sorelle del defunto) oppure all'accrescimento delle quote ereditarie a favore degli altri coeredi.

Se si intende rinunciare, **non** si dovrà compiere nessun atto che possa implicare l'accettazione tacita di eredità (disporre dei beni in qualsiasi modo dopo la morte del *de cuius*). La rinuncia all'eredità prima della morte **non** è valida.

N.B.: se fra gli eredi vi sono minori o persone che sono sotto tutela legale, i legali rappresentanti dei medesimi dovranno espletare la procedura per "l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario" rivolgendosi al Giudice Tutelare di competenza. L'accettazione con beneficio di inventario può essere prudenzialmente praticata da ogni erede e/o legatario ove si sospetti che nell'asse ereditario le passività superino le attività.

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI

Per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006 è dovuta l'imposta sulle successioni e donazioni.

L'oggetto della tassazione è costituito dall'asse ereditario (fabbricati, terreni, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento, certificati di deposito, libretti di risparmio, Pronti contro termine, eventuali valori contenuti in cassette di sicurezza, derivati, conti correnti anche postali, crediti ecc.). Sono esclusi i titoli di Stato o garantiti dallo Stato, compresi quelli sottostanti alle operazioni di Pronti contro termine), dedotte le eventuali passività comprovate da idonea documentazione (p.e. debiti tributari, quote di mutuo residue, prestiti, spese mediche, obblighi generici disposti a carico degli eredi).

Regime di tassazione

Le aliquote sono le seguenti:

- 1) coniuge e altri parenti in linea retta (p.e. figli): 4% con franchigia di 1.000.000 di euro per ogni beneficiario;
- 2) fratelli e sorelle: 6% con franchigia di 100.000 euro per beneficiario;

- 3) altri parenti fino al quarto grado ed affini in linea retta nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6% senza franchigia;
- 4) altri soggetti: 8% senza franchigia.

Se l'erede è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave (Legge n. 104/92), l'imposta si applica sulla quota eccedente euro 1.500.000 a prescindere dal legame di parentela con il defunto.

Ai fini dell'applicazione della franchigia sulla quota devoluta si deve tener conto di tutte le donazioni in vita fatte dal defunto a favore dello stesso erede o legatario (comprese quelle compiute nel periodo in cui l'imposta sulle successioni e donazioni era stata abrogata, esclusi i titoli di Stato o garantiti dallo Stato).

La dichiarazione di successione deve essere presentata **entro dodici mesi dal decesso** (art. 39, comma 12 sexies Legge n. 326/2003) anche da uno solo degli eredi.

N.B.: Esonero dall'obbligo di presentare la denuncia di successione

Se l'attivo ereditario ha un valore non superiore a euro 100.000 (fino a dicembre 2016 euro 25.882,84) e non comprende beni immobili o diritti immobiliari e la successione si devolve, per legge o testamento, a favore del coniuge e/o parenti in linea retta del defunto, si è esonerati dal presentare la denuncia di successione.

ADEMPIMENTI

Beni immobili

Per i beni immobili compresi nell'attivo ereditario sono dovute le **imposte ipotecaria e catastale** rispettivamente del **2%** e dell'**1%** (con un versamento minimo di **euro 200 cadauna**) commisurate al valore degli stessi determinato come sotto indicato.

Peraltro, qualora **almeno uno** dei beneficiari della successione si trovi nella condizione di poter richiedere i benefici dell'acquisizione come "prima casa", le suddette imposte sono dovute nella misura fissa di **euro 200 cadauna**, oltre ai tributi speciali per ogni formalità ipotecaria e catastale.

Rivalutazione automatica

Ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale il valore degli immobili è così determinato:

- **terreni non edificabili**: moltiplicando il reddito dominicale rivalutato del 25% per il coefficiente 90 (reddito dominicale moltiplicato per 112,5)
- **terreni edificabili**: il valore di mercato
- **fabbricati** (abitazioni e relative pertinenze): rivalutando la rendita catastale del 5% e moltiplicandola per:
 - * 110 per la prima casa e la relativa pertinenza
 - * 120 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A, B, C (esclusi A/10 e C/1)
 - * 40 per i fabbricati che rientrano nella categoria catastale B
 - * 60 per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D
 - * 40,8 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.

Beni mobili

Sono i conti correnti, i libretti nominativi, i depositi amministrati, i fondi di investimento, i Pronti contro

termine, i certificati di deposito, i buoni fruttiferi, le azioni ecc. intestati o cointestati al defunto.

La Banca o la Posta, ricevuta comunicazione ufficiale del decesso del defunto, appone il blocco sui rapporti **intestati o cointestati** al defunto stesso e, per lo svincolo, richiede la produzione della seguente documentazione **in copia autentica**:

- atto notorio, eretto avanti a Notaio o Cancelleria del Tribunale alla presenza di due dichiaranti estranei alla successione (ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal Comune);
- eventuale verbale di pubblicazione del testamento;
- dichiarazione di successione contenente l'indicazione dei beni in essere presso la banca (conti correnti, depositi amministrati, fondi di investimento, certificati di deposito, eventuali valori contenuti nelle cassette di sicurezza ecc.).

N.B.: ai fini della denuncia di successione la Banca o la Posta dovrà fornire, su richiesta dell'erede/i o del Notaio incaricato della successione, una lettera con l'indicazione di tutti i rapporti intestati o cointestati al defunto con riferimento alla data del decesso. Si precisa che i saldi dei libretti, dei certificati di deposito e dei conti correnti oggetto della denuncia dovranno comprendere gli interessi maturati a tale data. Dovranno inoltre essere denunciati gli assegni presentati al pagamento il giorno del decesso e nei tre giorni antecedenti (saldo contabile).

Cassette di sicurezza (armadi, casseforti, plichi ecc.)

Per procedere allo svincolo del contenuto la Banca richiederà l'**inventario dei beni** contenuti nella cassetta medesima, che dovrà essere redatto a cura del Notaio (o del Cancelliere del Tribunale) in presenza del Funzionario dell'Agenzia delle Entrate (avvisato dalla Banca) e degli eredi.

BENI DA NON INDICARE NELLA DENUNCIA DI SUCCESSIONE

a) Assicurazioni sulla vita

Per la riscossione occorre inviare alla Compagnia di assicurazione entro due anni dalla morte la comunicazione del decesso del contraente con il relativo certificato di morte.

Gli Enti gestori di polizze di assicurazione sulla vita stipulate dal defunto provvederanno alla liquidazione di quanto dovuto a favore dei beneficiari indicati in sede di stipulazione della polizza.

Verificare se contraente e assicurato coincidono, posto che in caso di morte dell'assicurato l'assicurazione sarà tenuta a pagare a tali beneficiari.

b) Beni mobili registrati

Sono beni mobili registrati quelli i cui certificati di proprietà sono trascritti in pubblici registri, quali ad esempio autovetture, motocicli, natanti ecc.

La proprietà dei beni intestati al *de cuius* dovrà essere trasferita agli eredi rivolgendosi al P.R.A. (ovvero alle agenzie di pratiche auto abilitate allo sportello telematico automobilista) **prima di qualsiasi atto dispositivo sugli stessi (p.e. vendita).**

DOCUMENTI NECESSARI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

Alla dichiarazione di successione dovranno essere, in genere, allegati:

- **Certificato di morte** (in carta libera e originale)
- **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio** contenente l'indicazione delle generalità complete del defunto, la data di morte, l'ultima residenza in vita del medesimo, le modalità di successione (per legge o testamento), le generalità complete degli eredi precisando il grado di parentela con il defunto stesso
- **Copia autentica del verbale di pubblicazione del testamento** (in caso di successione testamentaria)
- **Copia autentica dell'atto di eventuale rinuncia all'eredità**
- **Visura catastale degli immobili** (da richiedere all'Agenzia del Territorio)
- **Certificato di destinazione urbanistica** (in caso di terreni, da richiedere al Comune)
- **Documento di riconoscimento e codice fiscale sia del defunto che degli eredi**
- **Verbale di inventario della cassetta di sicurezza** (ove esistente)
- **Lettera della Banca o della Posta contenente l'indicazione dei beni da svincolare.**

Ovviamente, l'Amministrazione finanziaria potrebbe richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria in relazione alla particolarità della successione.

Se **non** richiesta al momento dell'invio della dichiarazione di successione per via telematica, la domanda di voltura degli immobili dovrà essere presentata agli Uffici del Territorio (ex Catasto) utilizzando l'apposito modulo fornito dall'Amministrazione finanziaria o dall'ex Catasto entro 30 giorni dalla data di invio della dichiarazione di successione.

N.B.: gli eredi e legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione sono esonerati dall'obbligo della denuncia ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (IMU), posto che saranno i locali Uffici dell'Agenzia delle Entrate a trasmettere copia della denuncia di successione ricevuta ai Comuni interessati.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Pensioni

Comunicare subito agli Enti pensionistici (p.e. INPS o Fondi Pensione) che erogavano una pensione al defunto la data del decesso mediante trasmissione dei seguenti documenti:

- certificato di morte rilasciato dal Comune di residenza
- certificato storico di stato di famiglia riferito alla data del decesso
- certificato di matrimonio (per il coniuge superstite)
- copia di **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, con firma autenticata dal Comune di residenza, dalla quale risultino, oltre a tutte le attestazioni di rito in merito alla successione:

a) il nome degli eredi e se il defunto ha lasciato testamento

b) che gli eredi godono tutti della piena capacità di agire e di succedere

c) che tra i coniugi non è mai intervenuta sentenza di separazione giudiziale o consensuale, né di divorzio, né sono pendenti procedure giudiziarie in tal senso, né sono passate in giudicato sentenze di separazione

d) che i coniugi stessi hanno sempre coabitato

- fotocopie del documento d'identità e del tesserino del codice fiscale del/la vedovo/vedova
- Mod. RED (se esiste) del coniuge superstite attestante il reddito del coniuge stesso relativo all'anno in corso.

Solo nei confronti dell'INPS (in quanto Ente Pubblico) tutta la documentazione di cui sopra è sostituita dalla dichiarazione rilasciata su apposito modulo (Mod. SO.1), disponibile presso la sede INPS di competenza; il citato modulo dovrà essere compilato e sottoscritto in presenza del funzionario addetto a riceverla.

Eventuali ratei di pensione accreditati dopo la data del decesso dovranno essere tenuti a disposizione in quanto saranno recuperati dagli Enti pensionistici per essere inseriti, se dovuti, nell'asse ereditario unitamente ai ratei di tredicesima maturati.

Utenze

È opportuno richiedere a tutti gli enti fornitori di servizi (a2a, Enel, Telecom o altri fornitori di servizi telefonici) il cambio di intestazione dei contratti di fornitura e, nel caso di domiciliazione delle bollette di pagamento, segnalare le coordinate bancarie del nuovo conto sul quale si desidera vengano domiciliati i pagamenti.

È opportuno inoltre mantenere in vita il vecchio conto di domiciliazione, con un congruo fondo, fintantoché le operazioni di trasferimento siano tutte andate a buon fine.

Mutui

Per i mutui eventualmente in essere intestati o cointestati al defunto dovrà essere richiesta la modifica dell'intestazione all'ente mutuatario.

Armi registrate

L'eventuale presenza di armi registrate, porto d'armi ecc. dovrà essere notificata all'autorità di Pubblica Sicurezza per gli adempimenti del caso.

Tassa raccolta rifiuti – Tari

Alcuni Comuni, tra i quali anche Milano, prevedono l'abbattimento di un terzo della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel caso in cui l'appartamento interessato sia abitato da una sola persona.

Verificandosi tale situazione a seguito del decesso, occorrerà notificare la circostanza all'ufficio tributi del Comune interessato (per Milano via Silvio Pellico, 16), entro il giorno 16 del mese di gennaio successivo, per ottenere la riduzione della tassa a partire dall'anno di avvenuta notificazione.

Locazioni

- a) In caso di morte del locatore (proprietario del bene) nel contratto subentrano i suoi eredi.
- b) In caso di morte dell'affittuario, il contratto può proseguire con il consenso dei suddetti eredi. Il contratto, peraltro, non può essere risolto e continua fino alla scadenza qualora l'immobile fosse abitato dalla moglie del *de cuius* (o dalla sua convivente) con un figlio minore di età.

Irpef

La dichiarazione dei redditi che il defunto avrebbe dovuto presentare **dovrà essere inoltrata da uno degli eredi utilizzando esclusivamente il modello Redditi (ex Unico)**, nei termini ordinari se il decesso è avvenuto entro il 31/03 dell'anno di presentazione, altrimenti usufruendo di una dilazione dei termini di 6 mesi.

Il predetto modello Redditi (ex Unico), intestato al defunto e riguardante esclusivamente i redditi, le detrazioni e le deduzioni dello stesso, dovrà essere completato con l'indicazione dei dati dell'erede dichiarante.

Non sarà necessaria alcuna dichiarazione ai Comuni ai fini IMU e Tasi perché le stesse saranno direttamente trasmesse da parte degli Uffici delegati a ricevere la denuncia di successione, mentre sarà ovviamente a carico degli eredi beneficiari il versamento, pro quota, degli importi dovuti.

Il decesso del contribuente che aveva presentato la dichiarazione a mezzo del mod. 730 fa venir meno l'obbligo per il sostituto d'imposta di effettuare le operazioni di conguaglio derivanti dalla dichiarazione stessa.

Se il decesso è avvenuto prima della conclusione di un conguaglio a debito, il sostituto d'imposta comunicherà agli eredi, utilizzando le voci del modello 730/3, l'ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che dovranno essere versate dagli eredi nei termini previsti senza obbligo per gli acconti relativi al successivo periodo di imposta.

Nel caso di conguaglio a credito, il sostituto comunicherà agli eredi gli importi utilizzando le voci del prospetto di liquidazione (mod. 730/3), provvedendo ad indicarli anche nell'apposita certificazione (mod. CU). Questo credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono (o possono) presentare per conto del defunto (art. 65 Dpr 600 del 29/9/73). In alternativa possono presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del Dpr 602 del 29/9/73.

Occorre ricordare che le rate non usufruite delle detrazioni fiscali 36-41% per ristrutturazioni immobiliari e 55% per la riqualificazione energetica passano di diritto ai soli eredi che detengono direttamente gli immobili, secondo le modalità originarie del soggetto che ne usufruiva (numero delle rate) e per l'intero anno a partire dal periodo d'imposta relativo al decesso (Circ. 95/E del 24/2/1998).

Reversibilità delle pensioni

La quota reversibile della pensione del *de cuius* è pari al 60% della pensione lorda INPS e di altri enti statali.

L'art. 1 comma 41 della Legge 8 Agosto 1995 n. 335 ha stabilito una ulteriore riduzione della quota reversibile del **50%** della pensione INPS se il reddito personale lordo del coniuge superstite è uguale o superiore a 5 volte l'ammontare della pensione minima tempo per tempo vigente (*attualmente ca. 501,89 euro mensili*), del **40%** per redditi uguali o superiori a 4 volte la pensione minima, e del **25%** nel caso di redditi uguali o superiori a 3 volte la pensione minima, mentre non è prevista alcuna riduzione per i redditi di importo inferiore.

Le riduzioni di cui sopra non si applicano se nel nucleo familiare figurano figli minori, studenti fiscalmente a carico o inabili.

Le pensioni di reversibilità erogate dai Fondi Pensione integrativi sono liquidate secondo quanto previsto nei rispettivi statuti.

Elaborato da Associazione Pensionati CARIPLO e Gruppo Intesa Sanpaolo. - Dicembre 2019

